

SPESE DETRAIBILI PAGATE CON APP: DETRAIBILI PREVIA ESIBIZIONE DELL'ESTRATTO CONTO CORRENTE DELLA BANCA A CUI L'APP È COLLEGATA

Con la presente desideriamo ricordarLe che, **dall'1.1.2020**, l'art. 1 co. 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce che **la detrazione IRPEF del 19%** (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative **spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:**

- i) bonifico bancario** o postale;
- ii) altri **sistemi di pagamento**, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Per espressa previsione normativa, **non devono essere pagate obbligatoriamente con modalità tracciabili** le spese sostenute per:

- i) **l'acquisto di medicinali;**
- ii) l'acquisto di **dispositivi medici;**
- iii) le **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;**
- iv) le **prestazioni sanitarie rese da strutture private** accreditate al SSN.

Con la risposta interpello 29.7.2020 n. 230, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **l'App di un istituto di moneta elettronica riconosciuto**, collegato a conti correnti bancari che individuano univocamente i soggetti che prelevano il denaro e i soggetti a cui il denaro viene accreditato, **rientra tra i mezzi di pagamento che consentono di fruire della detrazione al 19%** (art. 15 del TUIR), **solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca**, a cui l'istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della APP stessa **sia possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento**. Secondo l'Agenzia, a fronte della richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei CAF o dei professionisti abilitati per l'apposizione del visto di conformità, **il contribuente è quindi tenuto ad esibire:**

- i) il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto;**
- ii) **l'estratto del conto corrente della banca a cui l'app è collegata**, se sono riportate tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento;
- iii) **la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'APP**, se dall'estratto conto non si evincano tutte le informazioni sul beneficiario del pagamento.

Premessa

Dall'1.1.2020, l'art. 1 co. 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce che **la detrazione IRPEF del 19%** (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative **spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:**

- **bonifico bancario** o postale;
- altri **sistemi di pagamento**, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Oneri detraibili ESCLUSI dall'obbligo di tracciabilità

Ai sensi del successivo co. 680, **non devono essere pagate obbligatoriamente con modalità tracciabili** le spese sostenute per:

- **l'acquisto di medicinali;**

- l'acquisto di **dispositivi medici**;
- le **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche**;
- le **prestazioni sanitarie rese da strutture private** accreditate al SSN.

Tutte le altre tipologie di spesa che non rientrano fra quelle sopraelencate devono essere pagate con strumenti "tracciabili"; è il caso, ad esempio, delle **spese relative ai certificati di buona e robusta costituzione** rilasciati dai medici di famiglia o delle **spese per visite specialistiche eseguite da medici che esercitano la libera professione** (dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.).

Oneri detraibili SOGGETTI all'obbligo di tracciabilità

Restano soggetti all'obbligo di tracciabilità tutti gli oneri non espressamente esclusi dal citato art. 1 co. 680 che danno diritto alla sola detrazione IRPEF nella misura del 19% siano essi previsti dall'art. 15 del TUIR o in altre disposizioni normative. **Fra queste ultime spetta la detrazione IRPEF del 19% per:**

- i **contributi associativi alle società di mutuo soccorso**, ai sensi dell'art. 83 co. 5 del DLgs. 117/2017;
- le **erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche** o eventi straordinari ex art. 138 co. 14 della L. 23.12.2000 n. 388;
- le **erogazioni liberali a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia"** ex art. 1 della L. 18.2.99 n. 28;
- le **erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale** ai sensi dell'art. 25 del DLgs. 29.6.96 n. 367;
- le **spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico** che non hanno iniziato a lavorare ex art. 2 co. 5-bis del DLgs. 30.4.97 n. 184;
- le **spese per asili nido** di cui all'art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266;
- le **spese per l'affitto di terreni agricoli ai giovani** di cui all'art. 16 co. 1-quinquies.1) del TUIR.

Pagamenti mediante app - Documentazione richiesta

Con **la risposta a interpello 29.7.2020 n. 230**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per poter fruire della detrazione IRPEF del 19%, **gli oneri possono essere pagati anche tramite un'applicazione (App) di pagamento via smartphone.**

Il contribuente, tuttavia, in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria **o in sede di apposizione del visto di conformità da parte di CAF** e professionisti abilitati, **dovrà esibire:**

- **il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto**;
- **l'estratto del conto corrente della banca a cui l'app è collegata**, se sono riportate tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento;
- **la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app**, se dall'estratto conto non si evincano tutte le informazioni sul beneficiario del pagamento.